Lo statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LAUREATI IN GIURISPRUDENZA DI "TOR VERGATA" UNIVERSITA' DI ROMA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Laureati in Giurisprudenza di "Tor Vergata" Università di Roma, con acronimo JURISTOR., con sede legale in Roma, presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata".

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Essa si propone di:

- Stabilire relazioni amichevoli tra i soci, promuovere iniziative concrete e attività culturali in loro favore;
- Promuovere l'immagine della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dei suoi laureati:
- Promuovere l'interessamento e la collaborazione dei soci alla vita della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata".
- Promuovere attività di internazionalizzazione in favore dei soci in collaborazione con l'Ateneo dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dei suoi laureati;
- Promuovere ogni altra attività ritenuta utile dagli organi sociali alla crescita morale e culturale dei soci e degli Studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Articolo 3

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione provvede tra l'altro a:

- Promuovere riunioni;
- Partecipare ad istituzioni o manifestazioni culturali di particolare interesse scientifico-tecnico, professionale e sociale:
- Stabilire collegamenti con analoghe Associazioni italiane ed estere;
- Informare i soci dell'attività dell'Associazione;
- Organizzare attività collettive tra i soci o tra l'Associazione e soggetti esterni;
- Quant'altro sia utile a raggiungere gli scopi elencati all'art. 2.

Articolo 4

I soci dell'Associazione si suddividono in ordinari, senior, onorari, benemeriti e fondatori.

Possono diventare soci ordinari, facendone domanda sottoposta a ratifica del Senato, tutti i Laureati con il vecchio ordinamento, i Laureati, i Dottorandi, i Dottori di Ricerca, i Tecnici Laureati, i Ricercatori, i Professori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" nonché coloro che hanno conseguito il Master (di 1° e/o 2° livello) presso la stessa Facoltà.

Tutti i soci ordinari sono definiti soci senior.

Possono essere soci onorari coloro i quali si siano distinti per meriti nei confronti dell'Associazione. Essi vengono nominati dal Senato dell'Associazione.

Possono essere soci benemeriti coloro i quali si siano resi tali verso l'Università di Roma "Tor Vergata"

o verso il Paese. Essi vengono nominati dal Senato dell'Associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che risultano dall'Atto Costitutivo.

Alle attività della Associazione possono aderire, facendone domanda sottoposta a ratifica del Senato, anche tutti i laureandi iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" che abbiano ottenuto almeno 100 crediti, siano iscritti da non più di cinque anni al corso di laurea, abbiano dimostrato interesse attivo nei confronti delle attività e dello spirito sociale. Questi vengono definiti junior.

Articolo 5

Sono organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- II CONSIGLIO DIRETTIVO;
- II SENATO.

Articolo 6

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione e che siano in regola con le quote sociali, dai soci fondatori, dai soci onorari e dai soci benemeriti. Tutti i costituenti l'ASSEMBLEA possono presentare mozioni che devono esser votate nel corso della stessa Assemblea.

I soci ordinari che hanno conseguito la Laurea hanno diritto di voto una volta maturati due anni di iscrizione, salvo deroga specifica deliberata dal Senato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto.

L'ASSEMBLEA viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 31 luglio.

In via straordinaria ogni volta che ne sia fatta richiesta al Presidente da parte del Consiglio Direttivo, del Senato o di un terzo dei soci.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri dei quali quattro sono nominati dal Senato e durano in carica quattro anni, cioè il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il quinto membro del Consiglio Direttivo è di diritto il Rettore dell'Università di Roma "Tor Vergata" o un suo rappresentante.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. I soci ordinari che hanno conseguito la Laurea possono essere membri del Consiglio Direttivo una volta maturati quattro anni di iscrizione, salvo deroga specifica deliberata dal Senato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto.

Si riunisce su proposta del Presidente o di almeno due componenti dello stesso.

Il Presidente

A Lui spetta la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti; presiede l'Assemblea dei soci, il Senato, il Consiglio Direttivo. Può autonomamente promuovere azioni a tutela del nome e del patrimonio dell'Associazione. Convoca l'Assemblea ordinaria e quando richiestone quella straordinaria. Può nominare, tra i soci senior e i soci junior, Commissioni per la realizzazione di iniziative specifiche ed al suo interno scegliere un responsabile.

Tale responsabile avrà il compito di gestire le risorse rispondendone al Presidente o, se da esso delegato totalmente o parzialmente, al Tesoriere.

Il Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza. Ha le stesse prerogative e limitazioni del Presidente.

Il Segretario

E' responsabile dello schedario riservato dei soci e di far conoscere la volontà e le decisioni del Consiglio Direttivo ai soci e ai junior.

Il Tesoriere

Gestisce in nome e per conto dell'Associazione la cassa sociale; risponde della regolarità della stessa al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Il Senato dell'Associazione è composto dai soci fondatori, dai membri del Consiglio Direttivo più il numero di senatori direttamente eletti dall'Assemblea necessari a raggiungere il numero massimo di nove membri. Mantiene il permanente collegamento dei soci con l'Assemblea. Assiste il Consiglio Direttivo nella sua attività per il miglior raggiungimento degli scopi sociali. Può chiedere la convocazione dell'Assemblea per votare la sfiducia al Consiglio Direttivo con un voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

I soci ordinari che hanno conseguito la Laurea di possono chiedere di essere ammessi come membri del Senato una volta maturati quattro anni di iscrizione, salvo approvazione specifica deliberata dal Senato. Si riunisce su proposta del Presidente o di almeno tre componenti dello stesso; risolve in via amichevole delle controversie fra i soci ordinari; vigila sul corretto comportamento dei soci ordinari con poteri disciplinari e sanzioni fino all'espulsione in casi gravi.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto. Il Senato delibera in regime di Autodichia su ogni provvedimento al suo riguardo.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo viene eletto dagli aventi diritto presenti in Assemblea, mediante preferenza unica da attribuire ad una delle liste presentate.

Ciascuna lista deve contenere i quattro nomi dei candidati con l'indicazione delle cariche che intendono ricoprire.

I senatori sono eletti dagli aventi diritto presenti in Assemblea con preferenza unica alla persona.

Articolo 10

Gli junior eleggono una volta l'anno, in una riunione presieduta dal Presidente od un rappresentante da lui nominato, un Coordinatore e un Vicecoordinatore che hanno il compito di animarne le attività sulla base di un programma approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore, se invitati, possono partecipare alle riunioni del Senato e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Gli junior sono invitati alle assemblee.

Articolo 11

In caso di dimissioni, rinuncia alla carica, decadenza dalla qualifica di socio di uno o più membri elettivi del Senato o del Consiglio Direttivo, essi saranno reintegrati per cooptazione, sempre che non siano venuti meno più della metà dei membri elettivi dell'Organo, nel qual caso si provvederà a nuove

elezioni.

In caso di decadenza di un socio fondatore, alla sua sostituzione all'interno del Senato, si provvederà mediante elezioni da parte dell'Assemblea dei soci, salvo decisione del Senato di ridurre il proprio numero.

Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alle successive elezioni.

Articolo 12

In caso di dimissioni, rinuncia alla carica, decadenza dalla qualifica di junior del Coordinatore o del Vicecoordinatore, questi saranno reintegrati con normale elezione da parte degli junior.

Articolo 13

La convocazione dell'Assemblea, del Senato, del Consiglio Direttivo deve essere fatta a termini di legge.

Articolo 14

Dalla qualifica di socio si decade per rinuncia, inosservanza del presente Statuto (in particolare in riferimento ai presupposti di idoneità di iscrizione all'associazione di cui all'art. 4) ed indegnità; la decadenza viene comunque deliberata dal Senato.

Articolo 15

Patrimonio sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalla quota dei soci ordinari - tale quota è intrasmissibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte nonché non rivalutabile –, dal contributo volontario di soci e non soci, di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni la cui accettazione sarà vagliata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'anno sociale si chiude al 31 dicembre.

I rendiconti amministrativi e finanziari dell'Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'anno successivo, sono sottoposti ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 luglio.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione tale patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Articolo 16

I componenti degli organi sociali dell'Associazione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Tesoriere.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire su decisione dell'Assemblea con un voto di quattro quinti degli aventi diritto al voto in Assemblea.

La modifica dello Statuto avviene con un voto dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Assemblea.

Le modifiche allo statuto proposte dovranno essere a disposizione dei soci un mese prima dell'assemblea.

Juristor - Associazione Laureati in Giurisprudenza di Tor Vergata - Università di Roma

-4+W-40